



**Ai**  
**Sindacati Autonomi Bancari**

*LORO SEDI*

---

PROTOCOLLO: **1084 – MB/ff**

ROMA, LI **25 gennaio 2006**

OGGETTO:

### **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: REGIME DI TASSAZIONE**

Dal 1° gennaio 2006 aumenta il prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto.

Viene infatti meno il regime transitorio stabilito dall'art. 11 del Decreto Legislativo 47/2000 che stabiliva, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, una detrazione pari a 61,97 euro per ciascuno degli anni ricompresi in detto periodo.

Hanno ancora diritto all'abbattimento i cessati entro il 2005, 31 dicembre compreso, anche se la maturazione del diritto alla liquidazione del TFR avviene a partire dal primo giorno successivo.

La detrazione continua invece ad essere applicata in caso di erogazione del TFR per cessazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai due anni, che non siano stati successivamente trasformati a tempo indeterminato.

La detrazione era stata introdotta in seguito al cambiamento delle regole per la tassazione del TFR, in base alle quali le quote maturate dal 2001 hanno una base imponibile diversa da quelle maturate in precedenza.

Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda la discussa questione relativa alla scelta del dipendente sul conferimento del TFR a forme di previdenza complementare, il D.lgs. 252/2005, all'articolo 8, comma 7, ha stabilito che il termine di sei mesi concesso al lavoratore per effettuare l'opzione, decorre dal 1° gennaio 2008.

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**